IL GIORNO 12.4.1985

TRA

LA SELEFIN S.P.A. SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI IN PERSONA DEL DR. C. CIANI, ASSISTITO DAI SIGG. L. BATTAGLINI, G. BOSCAGLI, M. D'ORAZI, B. PAPETTE E P. ZANUCCO

E

LA FILCAMS-CGIL RAPPRESENTATA DAI SIGG. G. PASCUCCI E G. MANCINI;

LA FISASCAT-CISL RAPPRESENTATA DAL SIG. B. PERLI;

LA UILTUCS-UIL RAPPRESENTATA DALLA SIG.A S. SIDOLI;

PRESENTI LE RISPETTIVE SEGRETERIE REGIONALI E COMPRENSORIALI, NONCHÈ IL COORDINAMENTO DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO,

IN ORDINE ALLE RICHIESTE DELLE OO.SS. PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE, SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART. 1 SVILUPPO E OCCUPAZIONE

LA SELEFIN S.P.A. SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE E DI INVESTIMENTI CONFERMA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE IN MODO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI DI AMMODERNAMENTO E SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO ITALIANO, COSÌ DA CORRISPONDERE CON OFFERTE E SERVIZI SEMPRE PIÙ COMPETITIVI ALLE MUTEVOLI ESIGENZE DEI CONSUMATORI.

IN TALE LOGICA PERSEGUE L'OBIETTIVO DI :

- SVILUPPO QUALITATIVO, MEDIANTE L'OFFERTA DI MERCI E SERVIZI COSTANTEMENTE AGGIORNATI CON SCELTE DI MARKETING CORRELATE AI COMPORTAMENTI EVOLUTIVI DELLA CLIENTELA.
 LE CAPACITÀ INNOVATIVE ESPRESSE E LE RISORSE, ECONOMICHE E NON, PRODOTTE, SARANNO COSÌ ANCHE FUNZIONALI AL MANTENIMENTO ED ALLO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE;
- SVILUPPO QUANTITATIVO, RIFERITO ALLE VARIE SOCIETÀ DEL GRUPPO, INDIRIZZATO AI CANALI PIÙ MODERNI DELLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (NEGOZI SPECIALIZZATI, MAGAZZINI A PREZZO UNICO, AFFILIAZIONI) CON L'APERTURA DI ALMENO VENTI PUNTI DI VENDITA E UNA OCCUPAZIONE DIRETTA NON INFERIORE ALLE DUECENTO UNITÀ, NEL PROSSIMO TRIENNIO, COMPATIBILMENTE CON L'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI.
 IN LINEA CON QUESTI PROGRAMMI GLI INVESTIMENTI SONO PREVISTI IN MISURA DI CIRCA QUARANTA MILIARDI.
 IN QUESTO QUADRO VERRANNO CONSIDERATE LE OPPORTUNITÀ DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL MEZZOGIORNO, COSÌ DA CONTRIBUIRE SIA ALL'EVOLUZIONE DEL SETTORE CHE ALLA

CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE IN QUELLE REGIONI.

NEL CORSO DEI SISTEMATICI RAPPORTI INTRATTENUTI CON LE OO.SS. LA SOCIETÀ SELEFIN HA PRESENTATO I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PREVISTI, PER I PROSSIMI TRE ANNI, PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE : ESSI SONO SINTETIZZATI NELL'ALLEGATO DOCUMENTO (ALL. A).

LE FASI RELATIVE AI SINGOLI PROGRAMMI DI AVANZAMENTO SARANNO OGGETTO DI CONFRONTO PERIODICO CON LE OO.SS. AI VARI LIVELLI.

ART. 2 DIRITTI DI INFORMAZIONE

LE PARTI CONVENGONO CHE:

- UNA CORRETTA GESTIONE DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE RAPPRESENTA LO STRUMENTO PIÙ ADEGUATO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI, FINALIZZATE A REALIZZARE, IN GENERALE, ATTRAVERSO IL CONFRONTO, IL CONSENSO SUI TEMI RIGUARDANTI I NUOVI PROGRAMMI AZIENDALI, E, IN PARTICOLARE, A SALVAGUARDARE I RIFLESSI SULLA CONDIZIONE LAVORATIVA.
 IN QUESTO QUADRO, LE INFORMAZIONI, FATTE SALVE LE NORMALI ESIGENZE DI RISERVATEZZA, HANNO CARATTERE PREVENTIVO;

- UNA PUNTUALE APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO, ALLO STESSO TITOLO, DAL C.I.A. 1981, RICHIEDE LA PROGRAMMAZIONE DI PERIODICI INCONTRI CON LE STRUTTURE SINDACALI AI VARI LIVELLI, PER RENDERE, ANCHE FINO ALL'AMBITO DELLA SINGOLA UNITÀ, PERMANENTE E STRUTTURATO IL CONFRONTO, DA SUPPORTARE MEDIANTE PREDEFINITI E IDONEI STRUMENTI INFORMATIVI;

- GLI ASPETTI CHE CONTRADDISTINGUONO PARTICOLARI PROBLEMATICHE AZIENDALI (QUALI LE STRATEGIE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED I LORO PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, POLITICHE COMMERCIALI, PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE, NONCHÈ GLI EFFETTI SULLE CONDIZIONI DI IMPIEGO) RICHIEDONO L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE CHE SI AVVARRÀ DEI NECESSARI PERMESSI, DA DEFINIRSI QUANTITATIVAMENTE IN OCCASIONE DELLA STESURA CONTRATTUALE.
 LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (DISTINTAMENTE PER COIN E OVIESSE), AVRÀ IL COMPITO DI FACILITARE I PROCESSI DI ANALISI E DI APPROFONDIMENTO, FATTA SALVA L'AUTONOMIA DECISIONALE DELLE PARTI. QUESTA COMMISSIO-

NE SI AVVARRÀ, DI VOLTA IN VOLTA, DELLE COMPETENZE PIU' FUNZIONALI AI TEMI DA ESAMINARE.

A RICHIESTA DELLE PARTI, LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE, OLTRE CHE SULLE TEMATICHE GENERALI, PUÒ SVOLGERE FUNZIONE DI ANALISI E PROPOSTA SU PROBLEMI SPECIFICI RIGUARDANTI SINGOLE AREE AZIENDALI (SEDE, DEPOSITI, FILIALI).

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

LA RADICALE EVOLUZIONE CHE CARATTERIZZA L'AMBIENTE ESTERNO ED I COMPORTAMENTI DEI CONSUMATORI, HANNO DETERMINATO APPROFONDITE ANALISI I CUI RISULTATI HANNO EVIDENZIATO L'ESIGENZA DI ADOTTARE NUOVE SCELTE DI STRATEGIA AZIENDALE.

SUL PIANO COMMERCIALE SI RENDONO PERTANTO NECESSARI INTERVENTI DI :

- (*) RIDEFINIZIONE DELLE FORMULE COMMERCIALI, RIFERITE AI SINGOLI MERCATI LOCALI
- (*) RIASSETTO CONSEGUENTE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI, DEI SISTEMI GESTIONALI ED OPERATIVI
- (*) ADEGUAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI
- (*) RECUPERO DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE
- (*) SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E SUPPORTI INFORMATICI

CHE IMPLICANO PROGRESSIVI AGGIORNAMENTI E MODIFICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

LE PARTI CONVENGONO CHE :

- I PROGRAMMI AZIENDALI DEVONO, A TALE PROPOSITO, ISPIRARSI A :
 - * VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ
 - * MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, LEGATE ANCHE AD UNA DIVERSA ARTICOLAZIONE DELL'ORGANICO;
- LE MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBIETTIVI VERRANNO APPROFONDITE AI LIVELLI SINDACALI PREVISTI

ALL'ART. 2 DEL PRESENTE ACCORDO:

- L'AZIENDA SI IMPEGNA, NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE, A VERIFICARE LE FASI DI AVANZAMENTO DEI NUOVI INDIRIZZI COMMERCIALI ED I CONSEGUENTI MODELLI ORGANIZZATIVI IPOTIZZATI.
 I PRIMI INCONTRI AVRANNO LUOGO ENTRO QUATTRO MESI DALLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO.

O.P.

ART. 4 PROFESSIONALITA'

LE PARTI CONVENGONO CHE :

- L'EVOLUZIONE DELLE FORMULE COMMERCIALI, INTESE A CORRISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA CLIENTELA, E LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO, LEGATE ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, CONTENGONO PREMESSE TALI DA FAVORIRE L'ARRICCHIMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI LAVORATORI;

- L'AZIENDA, A QUESTO FINE, FORNIRÀ ALLE OO.SS. I PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO ED I PIANI DI FORMAZIONE DESTINATI GLI UNI A GARANTIRE IL COSTANTE E DIFFUSO AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, GLI ALTRI A CONSENTIRE LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ INDIVIDUALI E LA CONSEGUENTE COPERTURA DELLE POSIZIONI PRESENTI NELL'ORGANIZZAZIONE;

- GLI INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO DEVONO COMPORTARE UNA DIFFUSA E GENERALE PARTECIPAZIONE, DA VERIFICARE CON LE OO.SS.;

- LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE VIENE INCARICATA DI PROCEDERE ALLA VERIFICA, ENTRO QUATTRO MESI DALLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, DI TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI, COSÌ COME ALLA DEFINIZIONE DI NUOVI PROFILI IN RELAZIONE AL MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE INTERVENUTE;

- LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE POTRÀ PROPORRE ALLE PARTI NUOVI CRITERI PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE E DEGLI INQUADRAMENTI RELATIVI;

- LA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI INQUADRAMENTI SARÀ OGGETTO DI CONFRONTO, NEL CORSO DI PREVENTIVI INCONTRI IN SEDE LOCALE, ANCHE PER APPORTARE LE VARIAZIONI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI.

ART. 5 PART TIME

PREMESSO CHE L'ISTITUTO HA TROVATO UNA SUA DISCIPLINA GIURIDICA E CONTRATTUALE NELLA LEGGE N. 863 DEL 19.12. 1984 E NEL CCNL 19.3.1983, LE PARTI CONVENGONO CHE:

+ LA PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE NON COSTITUISCE ELEMENTO PREGIUDIZIALE PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI LAVORATORI INTERESSATI;

- NELL'AMBITO DEI CONFRONTI TRA LE PARTI, DA REALIZZARSI NELLE SINGOLE REALTÀ, L'AZIENDA VALUTERÀ LA POSSIBILITÀ DI INCREMENTARE LA PRESENZA DI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE AVENDO RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, AL LIVELLO DI SERVIZIO, AGLI ORGANICI, ALLE TRANSAZIONI PROGRAMMATE ED ALL'ORARIO DI VENDITA, SECONDO QUANTO PREVISTO AI PUNTI 4 E 5 C.A.I. 1978.

FATTE SALVE SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI, SI CONVIENE CHE NON SUSSISTE UNA PREGIUDIZIALE INCOMPATIBILITÀ CIRCA L'UTILIZZO DEL PART TIME ANCHE NELLE SEDI;

Part-time anche nelle sedi -

- IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 863 DEL 19.12.1984, ANCHE PER LE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI, È AMMESSA LA PRESTAZIONE DI LAVORO SUPPLEMENTARE, CHE DOVRÀ AVERE CARATTERE DI ECCEZIONALITÀ E DOVRÀ ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATA CON LE OO.SS. E/O I CONSIGLI DEI DELEGATI IN SEDE LOCALE;

Lavoro Supplementare (SI)

- PER EVITARE IL PERIODICO RICORSO ALLA STIPULA DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA LEGGE 3.2.1978 N. 18 E SUCCESSIVE PROROGHE, E SUPERARE COSÌ LA PRECARIETÀ DI TALE CONDIZIONE LAVORATIVA, SI CONVIENE DI FAVORIRE LO SVILUPPO DEL PART TIME ANNUO, A TEMPO INDETERMINATO;

Part-time verticale su base annua

- IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO IN TUTTI I SUOI ISTITUTI SARÀ COMMISURATO ALLA EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA;

- LA DISCIPLINA LEGALE, CONTRATTUALE E INTEGRATIVA DI CUI AL PRESENTE ACCORDO, HA ORGANICAMENTE DISCIPLINATO LA MATERIA E COSTITUISCE NEL SUO COMPLESSO CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE RISPETTO AI PRECEDENTI CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI.

- VIENE PERTANTO ABOLITA L'INDENNITÀ DI CUI AL PUNTO C DELL'ART. 9 DEL C.I.A. 6.7.1974 A DECORRERE DALLA DATA DEL PRESENTE ACCORDO.
 L'AZIENDA FORNIRÀ ALTRESI', PER CONSENTIRE UN SUCCESSIVO CONFRONTO AL PROBLEMA, INDICAZIONI CIRCA I LAVORATORI PART TIME CON PRESTAZIONE SETTIMANALE INFERIORE ALLE 20 ORE, PER VALUTARNE I RIFLESSI PER I SINGOLI LAVORATORI ALLA LUCE DELL'ART. 30 PUNTO C DEL CCNL 19.3.1983.

DICHIARAZIONE A VERBALE

AI LAVORATORI PART TIME, IN FORZA ALLA DATA DEL PRESENTE ACCORDO, VIENE RICONOSCIUTO, IN SOSTITUZIONE DELL'INDENNITÀ ABOLITA IN VIRTÙ DEL PRESENTE ARTICOLO, UN PARI IMPORTO A TITOLO DI ASSEGNO AD PERSONAM NON ASSORBIBILE.
ESSO VERRÀ ANCHE RICONOSCIUTO AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO CHE VARIERÀ IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART TIME ENTRO IL 31.12.1986.
TALE IMPORTO RIENTRA NELLA RETRIBUZIONE DI FATTO DI CUI ALL'ART. 83 CCNL 18.3.1983.

ART. 6 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

LE PARTI RICONOSCONO CHE : CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

- I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO RAPPRESENTANO UNO STRUMENTO IDONEO PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 726 DEL 30.10.1984, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N. 863 DEL 19.12.1984;

- IN TALE AMBITO L'AZIENDA SI IMPEGNA A FORNIRE ALLE OO.SS., AI FINI DI UNA PREVENTIVA APPROVAZIONE, CIRCA
- MODALITÀ, FORMALITÀ E LORO ATTUAZIONE, PROGETTI - TIPO DI FORMAZIONE E LAVORO RELATIVI ALLE PRINCIPALI POSIZIONI PROFESSIONALI DAL QUARTO LIVELLO IN SU; IN SEDE LOCALE SARANNO VERIFICATI I CRITERI DI ASSUNZIONE;

- OGNI SINGOLO PROGETTO DOVRÀ CONTENERE LE DEFINIZIONI DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE TEORICO - PRATICA, TALI DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DI UN LIVELLO PROFESSIONALE FINALIZZATO ANCHE ALLA CONFERMA IN SERVIZIO;

- L'AZIENDA IN OGNI CASO VERIFICHERÀ, NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL DODICESIMO MESE DI ATTIVITÀ, I RISULTATI FORMATIVI RAGGIUNTI CHE SARANNO COMUNICATI ALLE OO.SS..
IN CASO DI ESITO POSITIVO, FERMO RESTANDO IL REGIME CONTRIBUTIVO E LA NORMATIVA DI LEGGE, L'AZIENDA PROCEDERÀ ALLA CONFERMA IN SERVIZIO. DIVERSAMENTE IL RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO SEGUIRÀ L'ITER ORIGINARIAMENTE PREVISTO.

ART. 7 ORARIO DI LAVORO

LE PARTI CONVENGONO CHE :

- LA REDISTRIBUZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 41 DEL CCNL 18.3.1983 E L'ULTERIORE RIDUZIONE, COME DI SEGUITO DEFINITA, COSTITUISCONO MODALITÀ INTESE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA E DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, ANCHE ATTRAVERSO IL RESTRINGIMENTO DELLE PRESENZE SETTIMANALI;

- CON DECORRENZA PRIMO GENNAIO 1986, L'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE, PER OGNI LAVORATORE A TEMPO PIENO SARÀ MEDIAMENTE RAGGUAGLIATO A 38 ORE SETTIMANALI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI :

 * 56 ORE DI CUI AL SECONDO COMMA ART. 41 CCNL
 * 16 ORE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 41 CCNL
 * 24 ORE A CARICO DELL'AZIENDA IN RAGIONE DI ANNO

- DAL 1.7.1985 VIENE ANTICIPATA LA MATURAZIONE DI TUTTE LE 8 ORE DI CUI ALL'ART. 41 CCNL 2° COMMA;

- LA QUOTA DI RIDUZIONE DI ORARIO A CARICO DELL'AZIENDA COSTITUISCE ANTICIPAZIONE DI EVENTUALI FUTURI MIGLIORAMENTI IN MATERIA, DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI CONTRATTO, DA ASSORBIRE FINO A TOTALE CONCORRENZA;

- LA RIDUZIONE DELL'ORARIO SI ATTUERÀ :

 * PER LE FILIALI - CON RIDUZIONE DI ORARIO SETTIMANALE MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI MEZZE GIORNATE DI CONGEDO IN PERIODI BISETTIMANALI CON ESCLUSIONE DI UN PERIODO MASSIMO DI NOVE SETTIMANE, IVI COMPRESO IL MESE DI DICEMBRE. I PERMESSI CUMULATI IN DETTI

PERIODI VERRANNO GODUTI NEL QUADRO DI UNA PROGRAMMAZIONE CHE PREVEDE NELL'ANNO L'EFFETTUAZIONE DI 24 SETTIMANE A 36 ORE E 24 A 40 ORE, DA CONCORDARE LOCALMENTE;

(*) PER LE SEDI, LA RIDUZIONE DELL'ORARIO SI ATTUERÀ NELL'AMBITO DELLA GIORNATA, RENDENDOLA ANCHE FUNZIONALE ALL'INTRODUZIONE SPERIMENTALE DI ORARI FLESSIBILI, LA CUI VERIFICA È DEMANDATA A LIVELLO LOCALE;

(*) PER I DEPOSITI, LA RIDUZIONE POTRÀ ESSERE ATTUATA, OLTRE A QUANTO PREVISTO PER LE SEDI, MEDIANTE SOLUZIONI ALTERNATIVE SEMPRE DA VERIFICARSI A LIVELLO LOCALE.

(e) LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE, FUNZIONALI AGLI OBIETTIVI POSTI IN PREMESSA, COSTITUIRÀ OGGETTO DI CONFRONTO TRA LE PARTI A LIVELLO LOCALE, TENUTE PRESENTI LE ESIGENZE SPECIFICHE DELLE SINGOLE REALTÀ.
IN TALE AMBITO NON SI ESCLUDONO SOLUZIONI PIÙ ARTICOLATE ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DELLE RESIDUE FESTIVITÀ;

- IL SINGOLO LAVORATORE, IN DEROGA ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE, PUÒ RICHIEDERE IL GODIMENTO DELLE DUE EX-FESTIVITÀ, DI CUI ALL'ART. 38 ULTIMO COMMA DEL CCNL 18.3.1983, IN ALTERNATIVA AL PAGAMENTO;

- PER IL PERSONALE A TEMPO PARZIALE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ORARIO, DA APPLICARSI PROPORZIONALMENTE, SONO RINVIATE ALLA CONTRATTAZIONE LOCALE;

- LE IMPLICAZIONI SUI LIVELLI OCCUPAZIONALI VERRANNO VERIFICATE NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ IN ATTO IN MATERIA DI ORGANICI A LIVELLO LOCALE.

ART. 8 PRODUTTIVITA'

LE PARTI, RITENENDO PRIMARI GLI OBIETTIVI RIFERITI AGLI INVESTIMENTI, ALLO SVILUPPO, ALL'OCCUPAZIONE, ALLE CONDIZIONI DI IMPIEGO, NONCHÉ AL CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PARAMETRI DI GESTIONE AZIENDALE, RICONOSCONO CHE LA REALIZZAZIONE DI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ È UNA DELLE CONDIZIONI ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBIETTIVI.

PREMESSO CHE LE INIZIATIVE ADDOTTATE ED I PROGRAMMI RELATIVI ALLA STRATEGIA AZIENDALE SONO FINALIZZATI A TALE SCOPO, SI CONVIENE DI DESTINARE PARTE DEGLI INCREMENTI REALI, QUANDO CONSEGUITI, AL FATTORE LAVORO, SECONDO LE MODALITÀ E CARATTERISTICHE DI SEGUITO INDICATE.

SELEFIN / COIN GRANDI MAGAZZINI S.P.A. / OVIESSE S.P.A.

A DECORRERE DAL I GENNAIO 1985, AL PERSONALE IN ORGANICO BASE, IN RAPPORTO PROPORZIONALE AL TIPO DI CONTRATTO (TEMPO PIENO / TEMPO PARZIALE) ED ALLA EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA (DATA DI INIZIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE DEI PERIODI IN CUI NON È DOVUTA DALL'AZIENDA RETRIBUZIONE A NORMA DI LEGGE E DI CONTRATTO) VIENE RICONOSCIUTO, SECONDO LA SEGUENTE ARTICOLAZIONE :

A) UN IMPORTO ASSICURATO, DA EROGARE A TUTTI I LAVORATORI A TITOLO DI ANTICIPO, NELLA MISURA DI :

- £. 400.000 ANNUE LORDE (X) PER IL 1985 (RIFERITE AL IV LIVELLO)
- " 450.000 ANNUE LORDE (X) PER IL 1986 (RIFERITE AL IV LIVELLO)
- " 450.000 ANNUE LORDE (X) PER IL 1987 (RIFERITE AL IV LIVELLO)

DA CORRISPONDERSI IN DUE QUOTE UGUALI, CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI MARZO E SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO. TALE IMPORTO VERRÀ CONGUAGLIATO NEL MESE DI MARZO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO, IN BASE AI VALORI DELLA SCALA PARAMETRALE DI CUI AL CCNL 1983.

TALE IMPORTO VIENE RIFERITO AD UN INCREMENTO DELLE VENDITE ANNUE, A PARITÀ DI PUNTI DI VENDITA, AL NETTO DELL'IVA, SULL'ANNO PRECEDENTE, PARI ALL'INFLAZIONE AZIENDALE SU BASE ANNUA CONVENZIONALMENTE ASSUNTA, MAGGIORATA DI N° 3 PUNTI PERCENTUALI.

ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASCUN ANNO LE PARTI

./.

SI INCONTRERANNO PER LA VERIFICA CONGIUNTA DEI VALORI RELATIVI A TUTTO IL PERIODO DI RIFERIMENTO.
PER L'ANNO 1985 TALE VALORE VIENE CONVENZIONALMENTE DEFINITO IN 12,5% COMPLESSIVO.

B) COIN

UN IMPORTO DI PRODUTTIVITÀ DA DESTINARSI, A TUTTI I LAVORATORI DELLE UNITÀ DI VENDITA, NELLA MISURA FISSA DI £. 100.000 ANNUE LORDE, (X), PER OGNI PUNTO INTERO PERCENTUALE ECCEDENTE L'INCREMENTO DI CUI AL PUNTO A NELLA MISURA MASSIMA DI PUNTI 5 E RIFERITO ALLE VENDITE ANNUE DI CIASCUNA FILIALE.
EVENTUALI FRAZIONI DI PUNTO SARANNO COMPENSATE COME DA TABELLA IN CALCE AL PRESENTE ARTICOLO.
GLI IMPORTI MATURATI VERRANNO CORRISPOSTI CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

SPERIMENTAZIONE → COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ

LE PARTI, INOLTRE, RITENGONO ATTUABILI SPERIMENTAZIONI IN UN MASSIMO DI SEI REALTÀ LOCALI, CHE PREVEDANO L'EROGAZIONE DI COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ AGGIUNTIVI AI LAVORATORI DIRETTAMENTE INTERESSATI SULLA BASE DEGLI INCREMENTI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI VENDITA ANNUI DELLE SINGOLE AREE COMMERCIALI.
TEMPI, MODALITÀ TECNICHE, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, FILIALI INTERESSATE ALLA SPERIMENTAZIONE E LIVELLI DI

RESA SARANNO INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE TECNICA E PROPOSTI ALLE PARTI. LA SPERIMENTAZIONE SI SVILUPPERÀ NELL'ARCO DI UN ANNO COMMERCIALE.

C) DEPOSITI COIN

PER I LAVORATORI DEI DEPOSITI E GLI AUTOTRENISTI VIENE ISTITUITO, IN AGGIUNTA AGLI IMPORTI DI CUI AL PUNTO A, UN COMPENSO DI PRODUTTIVITÀ. L'AZIENDA DI IMPEGNA, ENTRO UN MESE DALLA DATA DI STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, A PROPORRE ALLE OO.SS., CONTENUTI, PARAMETRI OBIETTIVI DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE AL FINE DI CONCORDARE LA MATERIA.

D) OVIESSE

UN IMPORTO DI PRODUTTIVITÀ DA DESTINARSI A TUTTI I LAVORATORI DELLE UNITÀ DI VENDITA NELLA MISURA FISSA DI £. 100.000 ANNUE LORDE (X) PER OGNI PUNTO INTERO PERCENTUALE ECCEDENTE L'INCREMENTO DI CUI AL PUNTO A NELLA MISURA MASSIMA DI PUNTI 3 E RIFERITO ALLE VENDITE ANNUE DELL'INTERA RETE DI VENDITA.
GLI IMPORTI MATURATI VERRANNO CORRISPOSTI CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

./.

TABELLA

0.01	-	0.25	=	Ø
0.26	-	0.75	=	0.5 PUNTI
0.76	-	1.25	=	1.0 "
1.26	-	1.75	=	1.5 "
1.76	-	2.25	=	2.0 "
2.26	-	2.75	=	2.5 "

E COSÌ VIA FINO A 5 PUNTI

DICHIARAZIONE A VERBALE

- (X) GLI IMPORTI EROGATI IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO COSTITUISCONO DEGLI UNA TANTUM E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL'ART. 2120 C.C., COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29.5.1982 N. 297.

- LA NORMATIVA RELATIVA AI COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ DI CUI AL C.A.I. 10.11.1981 VIENE INTEGRALMENTE SOSTITUITA ED ANNULLATA DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE ARTICOLO, CON DECORRENZA DAL 1.1.1985.

- LE PARTI, IN CASO DI SENSIBILI SCOSTAMENTI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, SI INCONTRERANNO PER L'EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA.

- LE OO.SS. RICHIEDONO ALLA SI.RE.MA. S.P.A. UN INCONTRO A LIVELLO LOCALE PER AFFRONTARE I PROBLEMI DELLA PROFESSIONALITÀ E DELLA PRODUTTIVITÀ. L'AZIENDA, NEL PRENDERNE ATTO, DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ALL'EFFETTUAZIONE DEL RICHIESTO INCONTRO.

II		114.000
III		96.000
IV		85.000
V		61.000
VI		52.000